

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 43/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 ottobre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1964, con il quale l'Istituto italiano di medicina sociale è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1993, 1994, 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Adolfo De Girolamo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito

sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale per gli esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento — insieme ai conti consuntivi per gli esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996, corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, dell'Istituto italiano di medicina sociale — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Adolfo De Girolamo

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 16 ottobre 1997.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA
SOCIALE PER GLI ESERCIZI 1993, 1994, 1995 E 1996

SOMMARIO

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. — Notazioni generali e profili istituzionali	»	14
3. — La struttura e l'organizzazione	»	17
4. — Il personale	»	21
5. — L'attività istituzionale e le fonti finanziarie	»	29
6. — La gestione finanziaria e le risultanze complessive	»	39
7. — I conti della gestione	»	45
8. — Considerazioni conclusive	»	56

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di medicina sociale fino all'esercizio 1992 (cfr. relazione per gli esercizi 1989-1992, in Atti parlamentari XI legislatura, Camera dei deputati, Doc. XV, n. 70)¹.

Si procede ora al referto - in attuazione dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - sulla gestione finanziaria degli esercizi 1993, 1994, 1995 e 1996, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Per precedenti ulteriori riferimenti, si veda Relazione per gli esercizi 1986-1988, in Atti parlamentari X legislatura, Documento XV, n. 149.

2. Notazioni generali e profili istituzionali

L'Istituto italiano di medicina sociale, - che deriva dall'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale (IPAS) eretto in ente morale nel 1922 - è disciplinato nei suoi compiti e nell'assetto istituzionale dalla legge 10 febbraio 1961, n. 66, ed è normativamente qualificato quale il *centro nazionale degli studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano, anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale*.

Lo statuto dell'Ente attualmente in vigore è quello stabilito dal D.P.R. 7 luglio 1966, n. 1372.

Nella precedente relazione al Parlamento², la Corte, ricordate l'antica origine dell'Ente e le attribuzioni dello stesso, ha rappresentato l'esigenza di una sua più adeguata connotazione nell'ambito dell'assetto istituzionale determinatosi a seguito della riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978 ed ha tra l'altro manifestato il dubbio di possibili interferenze o sovrapposizioni tra l'attività curata dall'Istituto e quella svolta dal Ministero della sanità e da altre istituzioni pubbliche operanti nello stesso settore di intervento, quali in particolare l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

L'Ente, in merito a tali osservazioni prese in esame in sede di Consiglio di amministrazione, pur concordando sull'opportunità di un aggiornamento dello Statuto, ha sottolineato la specificità del proprio ruolo, ancor più emergente in rapporto alle competenze delineate per il Ministero della Sanità e per i ricordati due Istituti-organo, dipendenti dallo stesso, dai decreti legislativi nn. 266, 267 e 268 del 30 giugno 1993³. E ciò soprattutto per la peculiarità dell'ambito delle proprie ricerche che riguardano la "medicina sociale", materia squisitamente

² Si veda la citata relazione per gli esercizi 1989-1992, in Atti parlamentari XI legislatura, Doc. XV, n. 70, pagg. 14 e segg.

³ La riforma degli organismi è stata disposta dalla legge delega 23 novembre 1992, n. 421.

interdisciplinare⁴ e non curata in modo specifico ed esclusivo da alcun altro Istituto del settore sanitario nè da altre Istituzioni accademiche ed universitarie di medicina.

Su tali caratteristiche del ruolo dell'Ente non può, in effetti, non convenirsi, dovendosi evidentemente ritenere che la trattazione della materia da parte di altri organismi statali o regionali sia effettuata per fini complementari ed in modo occasionale od indiretto, in quanto l'affidatario della disciplina resta, in ambito nazionale ed a livello pubblico, l'Istituto, che ha anche il compito di comporre i risultati in unità concettuale ed operativa.

E' anche da notare che con la riforma del Ministero della sanità, attuata con il ricordato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,⁵ la preesistente Direzione generale del servizio di medicina sociale, che per qualche profilo si occupava di problematiche affini a quelle trattate dall'Istituto, è stata soppressa e nelle nuova struttura del Ministero, articolantesi in Dipartimenti, non risultano costituite altre unità organiche titolari di corrispondenti compiti promozionali di attività di ricerca nello specifico settore.

In aggiunta a tutto ciò è da prendere atto dell'importante circostanza che il D. L.vo 19 settembre 1994, n. 626 - che ha recepito le 8 direttive comunitarie sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - all'art. 24 ha ricompreso l'Istituto nel sistema degli organismi⁶ che *svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.*

⁴ Le radici dottrinali della medicina sociale affondano nella Medicina del lavoro, nella Medicina legale, nella Sociologia, nella Psicologia, nella Epidemiologia e nella Biostatistica, nell'Antropologia e nella Bioetica.

⁵ Il regolamento concernente il riordinamento del Ministero, in attuazione dell'art. 2. Il comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è stato emanato con D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196.

⁶ La norma affida i compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia alle regioni, al Ministero dell'interno, all'ISPESL, al Ministero del lavoro, al Ministero dell'industria, all'Istituto di medicina sociale ed agli enti di patronato.

L'Ente partecipa anche, per effetto della modifica introdotta dall'art. 13 del D. L.vo 19 marzo 1996, n. 242, all'art. 393, comma I, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (nel testo già modificato dall'art. 26, comma I del citato D.P.R. n. 626 del 1994) alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ciò posto, si ricorda che l'Istituto, ricompreso tra gli enti di promozione culturale dalla legge n. 70 del 1975 ed inserito tra le istituzioni e gli enti del comparto della ricerca e sperimentazione - individuati da ultimo dal D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593⁷ - ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero della sanità, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 66 del 1961.

⁷ E' il regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, III comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.